



ORIGINALE

CASS. 104

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI PERUGIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	SOCCI	ANGELO MATTEO	Presidente
☐	COLACCI	ANDREA	Relatore
☐	CARIGNANI	MASSIMO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 485/12
depositato il 01/08/2012

- avverso la sentenza n. 127/8/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI PERUGIA

controparte:

3PA

VIA IV

ROMA RM

difeso da:

APOLLONI AVV. DAVID GIUSEPPE
VIA XIV SETTEMBRE, 71 06122 PERUGIA PG

altre parti coinvolte:

AVV. I F.
VIA TERNI TR

difeso da:

C/O AVV. I F.
VIA 06100 PERUGIA PG

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 08/IT/013985/000/P002 REGISTRO TERRENI 2008

SEZIONE

N° 2

REG. GENERALE

N° 485/12

UDIENZA DEL

13/03/2013

ora 16:00

SENTENZA

N°

16/02/13

PRONUNCIATA IL:

13-03-2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL:

02-04-2013

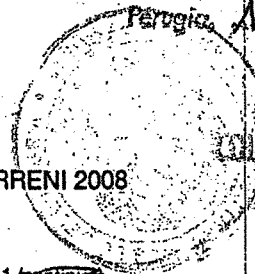
Il Segretario

IL SEGRETARIO
COLLABORATORE TRIBUTARIO
(Umberto Capriolo)

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'UMBRIA
COPIA AUTENTICA IN
CONFORMITÀ DELL'ORIGINALE

che si compone di n. 3 (Tre)
fogli per n. 3 (Tre) pagine
scritte compresa la presente.

Perugia, 19-04-2013



IL SEGRETARIO
COLLABORATORE TRIBUTARIO
(Umberto Capriolo)

L'Agenzia delle Entrate - Direzione prov.le - Ufficio controlli di Perugia impugnava tempestivamente la decisione pronunciata dalla locale Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso proposto dall' spa avverso l'avviso di liquidazione emesso per il recupero delle normali imposte di registro relative all'atto di transazione concluso fra la stessa e tale a a seguito del quale era stato definito un contenzioso nato da una procedura di esproprio.

Più precisamente l' spa, avvalendosi dei poteri autoritativi che la legge le riconosce, aveva intrapreso una procedura di esproprio per la realizzazione di un'opera pubblica ma tale procedura era stata annullata dal giudice amministrativo con decisione confermata anche in secondo grado per cui le parti, essendo stata l'opera pubblica realizzata, avevano convenuto una bonaria composizione della vicenda con attribuzione del bene già oggetto della procedura ablativa e versamento del corrispettivo.

Orbene l'atto era stato tassato con applicazione del regime agevolato previsto per gli acquisti nei quali sia parte lo Stato ma successivamente l'Erario aveva agito per il recupero delle somme conseguenti all'ordinaria tassazione in base al rilievo per cui l' spa aveva agito usando dei poteri autoritativi che la legge le attribuisce ma senza che per ciò solo potesse invocarsi l'agevolazione richiesta che era riservata alle ipotesi di acquisto da parte dello Stato, non da parte di un soggetto che pur avendone le prerogative non ne ha la natura giuridica.

L'Ufficio deduceva quindi l'erroneità della sentenza che aveva confermato la sussistenza dei presupposti per le reclamate agevolazioni deducendo come acquirente del bene fosse il Demanio e non l'.

Quest'ultima si costituiva contestando l'appello e chiedendone il rigetto e nelle more interveniva anche ad adiuvandum la s concludendo per il rigetto dell'appello e lamentando come nel frattempo fossero state assunte nei suoi confronti, come obbligata solidale, numerose iniziative volte al recupero del credito che la decisione impugnata inibiva nei confronti dell' , per cui invocava tra l'altro il diritto ad avvalersi ex art. 1306 C.C. del giudicato favorevole già formatosi in capo all'altro contraente.

All'esito della discussione la Commissione decideva come da dispositivo.

L'appello deve essere respinto in quanto il presupposto dal quale muove (e che legittimerebbe dunque l'imposizione fiscale reclamata) risiede nel considerare la fattispecie come una procedura espropriativa (ovvero come una bonaria cessione che comunque definisce una procedura di esproprio) laddove è fuori discussione che l'esproprio era stato definitivamente annullato dalla Giustizia amministrativa e di conseguenza esso costituiva soltanto l'occasione per la conclusione del contratto di cessione alla cui stipula l' non era obbligata ed anzi avrebbe potuto anche pretendere la restituzione dell'area previa sua riduzione in pristino.

Se invece per motivi suoi si era decisa ad alienare il bene questo non significa che il contratto venisse a porsi nell'ambito di una procedura espropriativa

(per la quale avrebbe avuto tutti i diritti) ma rappresenta solo un normale contratto a prestazioni corrispettive nel quale l' non interviene quale soggetto espropriante munito di poteri autoritativi ma come procuratore del Demanio in capo al quale viene effettuato il trasferimento: ed infatti anche la nota di trascrizione dell'atto reca come soggetto "a favore" il Demanio dello Stato, esattamente come indicato nell'atto di compravendita nel quale si dà rettamente atto di tutta la vicenda e del ruolo che S svolge ma tutto questo nulla toglie alla considerazione di fondo per cui acquirente (ossia soggetto al quale viene trasferito il bene) è il Demanio e non

Orbene che questa vicenda vada inquadrata come contratto a favore di terzo o in altro modo nulla muta in ordine agli effetti sostanziali per cui il trasferimento deve intendersi fatto in favore dello Stato e di conseguenza il trattamento fiscale applicato all'atto deve essere confermato e nulla è dovuto dalle parti interessate all'Erario per alcun motivo.

In conseguenza l'appello deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

rigetta l'appello e per l'effetto condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore dell' che si liquidano in € oltre IVA e CNPA ed in € oltre IVA e CNPA in favore

Perugia 13 marzo 2013

Il relatore
(Andrea Colacci)

Il Presidente
(Angelo M. Socci)

